



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA RIPRODUZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI PER FINALITÀ DI INFORMAZIONE GIURIDICA

Il Primo Presidente

- Considerata l'esigenza di assicurare la più ampia informazione in ordine alle decisioni della Corte di cassazione nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali, in conformità con le Linee guida adottate dal Garante per la protezione dei dati personali relativamente alla riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica.

- Rilevato che l'art. 52 del Codice in materia di protezione dei dati personali prevede due tipologie generali di divieto di diffusione di dati identificativi, e precisamente:

a) quella delineata dai primi quattro commi, che opera sulla base di decreto dell'Autorità che ha pronunciato la sentenza o adottato il provvedimento, emesso su istanza di parte o di ufficio, nei casi in cui ricorrano, rispettivamente, "motivi legittimi" addotti da chiunque sia interessato, o ragioni di "tutela dei diritti o della dignità degli interessati" ravvisati direttamente dal giudice, e che ha riguardo alle "generalità" ed agli "altri dati identificativi" del soggetto "interessato";

b) quella individuata dal quinto comma, che si applica, anche in assenza di decreto dell'Autorità che ha pronunciato la sentenza o adottato il provvedimento, sia nelle ipotesi previste dall'art. 734-bis cod. pen. relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale (artt. 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies cod. pen.), sia ogniqualvolta è possibile desumere anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone, e che si riferisce a tutti i dati, pure se relativi a terzi, dai quali è possibile risalire all'identità delle precisate persone.

- Ritenuto :

che per realizzare il pieno rispetto della suddetta disciplina è indispensabile la collaborazione dei singoli Collegi giudicanti e, in particolare, dei magistrati estensori dei provvedimenti la cui pubblicazione deve avvenire con l'omissione dei dati identificativi, attesa l'impossibilità di prevedere forme di controllo e di "oscuramento" standardizzate, in particolare con riferimento alle specifiche parti da anonimizzare nei singoli provvedimenti e all'individuazione dei procedimenti nei quali sono coinvolti minori non come parti, ma, ad esempio, come testimoni;

che pertanto, è opportuno sollecitare l'attenzione dei Collegi giudicanti, in particolare dei presidenti e dei magistrati estensori, sulla eventuale necessità di disporre l'oscuramento di dati identificativi:

--- a) obbligatoriamente ed in via predeterminata, per effetto di quanto previsto dall'art. 52, comma 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali, nei procedimenti civili concernenti minori, rapporti di famiglia e stato delle persone, nonché nei procedimenti penali concernenti reati contro la famiglia (artt. da 556 a 574-bis cod. pen.), reati di cui agli artt. 414-bis e 416, settimo comma, cod. pen., reati di cui all'art. 591 cod. pen., reati di cui agli artt. da 600-bis a 600-octies e da 609-bis a 609-undecies cod. pen., reati di cui all'art. 643 cod. pen., reati di cui all'art. 734-bis cod. pen., reati in tema di prostituzione, reati in materia di interruzione volontaria della gravidanza, reati in materia di procreazione medicalmente assistita, e reati commessi da o in danno di minorenni; in tali casi, l'oscuramento deve riguardare non solo i dati identificativi dell'interessato, ma ogni altro dato, anche relativo a terzi, tramite il quale si possa risalire anche direttamente alla sua identità;

--- b) all'esito dell'esercizio dei poteri officiosi previsti dall'art. 52, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali, in particolare nei procedimenti civili e nei procedimenti penali concernenti "dati sensibili" come definiti a norma dell'art. 4, comma 1, lett. d), del medesimo Codice: in tali casi l'oscuramento ha ad oggetto unicamente il nominativo dell'interessato;

che una importante funzione di verifica può essere altresì assicurata dall'Ufficio del Massimario e del Ruolo in occasione dell'esame delle sentenze e degli altri provvedimenti della Corte di cassazione ai fini della eventuale pubblicazione nel "Servizio Novità" o della eventuale massimazione degli stessi;

dispone

1) Per quanto concerne il settore CIVILE:

- La Cancelleria centrale provvede di ufficio a segnalare i procedimenti in relazione ai quali vi è richiesta di oscuramento dei dati personali nonché i procedimenti indicati nell'elenco allegato sub

A), mediante apposizione di stampigliatura sul fascicolo, utilizzando i marcatori predisposti in via automatica.

La medesima stampigliatura è apposta dalla Cancelleria delle Sezioni unite e della Sesta Sezione civile sul fascicoletto di spoglio.

- I magistrati addetti all'esame preliminare dei ricorsi verificano se i procedimenti per i quali sussistono o possono sussistere i presupposti per disporre l'oscuramento di dati personali o identificativi risultino segnalati con le modalità sopra indicate sul relativo fascicolo (anche in mancanza di richiesta di oscuramento) e, in caso negativo, provvedono a far apporre sul fascicolo e a fare inserire nel registro generale la relativa annotazione.

- La cancelleria della sezione provvede con le stesse modalità qualora riceva una richiesta di oscuramento dei dati personali da parte dell'interessato.

- I singoli collegi, nei casi in cui si debba disporre l'oscuramento dei dati personali o comunque identificativi d'ufficio, ex art. 52, commi 2 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali, o in eventuale accoglimento della richiesta dell'interessato, provvedono ad apporre sul ruolo d'udienza un'annotazione con la quale si segnala che, prima dell'inserimento del provvedimento nella rete Internet (Italggiureweb, Servizio Novità e SentenzeWeb del sito della Corte di cassazione), debbono essere oscurati i dati in questione. La medesima annotazione sarà riportata a cura della cancelleria sul frontespizio del provvedimento.

- L'estensore del provvedimento indica alla Cancelleria i dati da oscurare, sottolineando con una linea continua le parole e le indicazioni numeriche non ostensibili direttamente in sede di redazione dello stesso.

- L'Ufficio del Massimario segnala in relazione ai provvedimenti sottoposti a scrutinio ai fini della massimazione o dell'inserimento nel Servizio Novità, i casi in cui si debba disporre l'oscuramento dei dati identificativi d'ufficio, ex art. 52, comma 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali, se non già indicati nel provvedimento, apponendo una barra sulle parole e le indicazioni numeriche non ostensibili.

- L'Ufficio del C.E.D. provvede ad eseguire le operazioni di oscuramento.

2) Per quanto concerne il settore PENALE:

- La Cancelleria centrale penale provvede a segnalare i procedimenti per i quali vi è richiesta di oscuramento dei dati personali, nonché dei procedimenti che abbiano ad oggetto reati contro la famiglia (artt. da 556 a 574-bis cod. pen.), reati di cui agli artt. 414-bis e 416, settimo comma, cod. pen., reati di cui all'artt. 591 cod. pen., reati di cui agli artt. da 600-bis a 600-octies e da 609-bis a 609-undecies cod. pen., reati di cui all'art. 643 cod. pen., reati in tema di prostituzione, reati in materia di interruzione volontaria della gravidanza, reati in materia di procreazione medicalmente

assistita, reati cui all'art. 734-bis cod. pen., reati commessi da o in danno di minorenni: procedimenti indicati nell'elenco allegato sub B). In tutti i casi indicati, si procede mediante apposizione di stampigliatura sul fascicolo, utilizzando i marcatori predisposti in via automatica.

- I magistrati addetti all'esame preliminare dei ricorsi verificano se i procedimenti riguardanti le predette materie, e comunque quelli per i quali sussistono o possono sussistere i presupposti per disporre l'oscuramento di dati personali o identificativi, risultino segnalati con le modalità sopra indicate sul relativo fascicolo (anche in mancanza di richiesta di oscuramento) e, in caso negativo, provvedono a far apporre sul fascicolo e a fare inserire nel registro generale la relativa annotazione.

- La cancelleria della sezione provvede con la stessa modalità qualora riceva una richiesta di oscuramento dei dati personali da parte dell'interessato.

- I singoli collegi, nei casi in cui si debba disporre l'oscuramento dei dati personali o comunque identificativi d'ufficio, ex art. 52, commi 2 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali, o in accoglimento della richiesta dell'interessato, provvedono ad apporre sul ruolo d'udienza un'annotazione con la quale si segnala che, prima dell'inserimento del provvedimento nella rete Internet (Italgisureweb, Servizio Novità e SentenzeWeb del sito della Corte di Cassazione) debbono essere oscurati i dati in questione. La medesima annotazione sarà riportata a cura della cancelleria sul frontespizio del provvedimento.


- L'estensore del provvedimento indica alla Cancelleria i dati da oscurare, sottolineando con una linea continua le parole e le indicazioni numeriche non ostensibili direttamente in sede di redazione dello stesso.

- L'Ufficio del Massimario segnala in relazione ai provvedimenti sottoposti a scrutinio ai fini della massimazione o dell'inserimento nel Servizio Novità, i casi in cui si debba disporre l'oscuramento dei dati identificativi d'ufficio, ex art. 52, comma 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali, se non già indicati nel provvedimento, apponendo una barra sulle parole e le indicazioni numeriche non ostensibili.

- L'Ufficio del C.E.D. provvede ad eseguire le operazioni di oscuramento.

3) La presente circolare non si applica alla diffusione dei dati personali via INTRANET.

Il Primo Presidente
Giovanni Canzio



Depositato in Segreteria

oggi 14 DIC 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot. Pierluigi Esposito

ALLEGATO A

PROCEDIMENTI DA SEGNALARE A CURA DELLA CANCELLERIA SETTORE CIVILE

Adozione

- Adozione dei minori (legge 4 maggio 1983, n. 184, artt. 6 e segg.);
- Adozione delle persone maggiori di età.

Assistenza ai minori

- Affidamento dei minori (legge 4 maggio 1983, n. 184, artt. 2-5);
- Assistenza dei minori (artt. 400-403 cod. civ.).

Capacità della persona fisica

- Interdizione, Inabilitazione, Amministrazione di sostegno, Nascituro, Potestà genitoriale (decadenza, allontanamento del figlio dalla residenza familiare, Atti del giudice tutelare inerenti i minori).

Delibazione di sentenze straniere

- In materia matrimoniale, adozioni.

Famiglia

- Separazione, scioglimento del matrimonio, cessazione degli effetti civili del matrimonio; Filiazione, Potestà, Modifiche delle condizioni di separazione e di divorzio (art. 710 cod. proc. civ., art. 12 *bis* legge 1 dicembre 1970, n. 898); Ordini di protezione contro gli abusi familiari (736 bis cod. proc. civ.).

Interruzione di gravidanza.

Responsabilità civile.

- Quando le cause del danno siano riconducibili ad uno dei seguenti reati: reati contro la famiglia (artt. 556-574 c.p.); reati contro la personalità individuale di cui agli artt. da 600 bis a 600 quinquies c.p.; reati contro la libertà personale di cui agli artt. da 609 bis a 609 octies; reati in tema di prostituzione e norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza, reato di cui all'art. 734 bis c.p.
- Quando la trattazione della fattispecie importa la valutazione delle conseguenze lesive dell'illecito, riconducibili allo stato di salute del medesimo (sinistri stradali, colpe mediche, ecc).

Lavoro privato.

- Infortuni in occasione di servizio; licenziamenti per inidoneità fisica, discriminatori (per le scelte sessuali, politiche, religiose, ecc.).

Stato civile

- Cittadinanza, apolidia, perdita della cittadinanza.

Procedimenti in cui una delle parti risulta essere un minore.

ALLEGATO B

PROCEDIMENTI DA SEGNALARE A CURA DELLA CANCELLERIA SETTORE PENALE

Procedimenti in cui imputato, parte civile, responsabile civile, persona offesa, o querelante sia un minore.

Procedimenti di esecuzione aventi ad oggetto l'infermità psichica sopravvenuta del condannato.

Procedimenti relativi a reati contro la famiglia (contro il matrimonio, contro l'assistenza familiare).

Procedimenti relativi ai reati contro la famiglia (artt. 556-574 bis cod. pen.) e ai reati di cui all'art. 6 della legge 4 aprile 2001, n. 154, recante «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari».

Procedimenti relativi a reati contro la vita e l'incolumità individuale e ai reati di abbandono di minori o incapaci e di omissione di soccorso di persone minori o incapaci (art. 591 cod. pen. e 593 cod. pen.).

Procedimenti relativi a delitti contro la libertà sessuale, violenza sessuale (artt. 416, comma 7; 414 *bis*; da 609 *bis* a 609 *undecies* cod. pen.) e contro la moralità pubblica ed il buon costume (artt. 527-529 cod. pen.).

Procedimenti relativi a delitti contro la personalità individuale previsti dagli artt. da 600-*bis* a 600-*octies* cod. pen..

Procedimenti in materia di circonvenzione di persone incapaci (art. 643 cod. pen.).

Procedimenti relativi alla contravvenzione concernente la tutela della riservatezza (art. 734-*bis* cod. pen.).

Procedimenti relativi a reati previsti dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75, recante «Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui» (in particolare, sfruttamento della prostituzione per le persone offese dal reato).

Procedimenti relativi a delitti previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194, recante «Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza».

Procedimenti relativi a reati previsti dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita».

Procedimenti relativi a reati in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa (legge 13 ottobre 1975, n. 654 e d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito in legge 25 giugno 1993, n. 205).

Procedimenti relativi reati di tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi (artt. 601 e 602).

Procedimenti relativi reati previsti dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7 (disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile).